



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 134/15/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CANALE ITALIA S.R.L.  
(SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE CANALE  
ITALIA 83) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE  
NELL'ART. 5-TER, COMMI 1 E 3 DELLA DELIBERA 538/01/CSP E  
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  
(CONTESTAZIONE N. 17 /15/DCA/PROC. 2633/MRM)**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 luglio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* (di seguito denominato *Tusmar*) e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, ed il relativo allegato A recante *“Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

documento recante *Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTO l’atto di contestazione - CONT. N. 17/15/DCA - proc.n. 2633/MRM datato 13 marzo 2015 e notificato in data 18 marzo 2015 alla società Canale Italia S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Canale Italia 83;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e Contestazione**

La Direzione Contenuti Audiovisivi di questa Autorità con atto n.17/15/DCA/Proc. 2633/MRM, datato 13 marzo 2015 e notificato in data 18 marzo 2015 ha contestato alla società Canale Italia S.r.l, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Canale Italia 83 la violazione del disposto contenuto nell’art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, in quanto sul predetto servizio di media audiovisivo, il 24 gennaio 2015, in fascia oraria non consentita, dalle ore 09.20.00 circa, alle ore 10.00.21 circa, sono state trasmesse televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza sullo schermo televisivo in sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899- 892 - 895, nel corso delle quali i telespettatori sono stati invitati ad utilizzare le suddette numerazioni telefoniche, al fine di ricevere pronostici concernenti il gioco del lotto

#### **1. Deduzioni della società**

La predetta società non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

#### **2. Valutazioni dell’Autorità**

Ad esito dell’istruttoria svolta risulta che la società Canale Italia S.r.l. è incorsa nella violazione dell’art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, in quanto nel corso della trasmissione delle televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto sono state mostrate, in sovrapposizione, sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che si è indotto ad utilizzare (comma



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

1) e si è trasmesso le televendite in questione tra le ore 7:00 e le ore 23:00, ossia in fascia oraria non consentita (comma 3);

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Canale Italia S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Canale Italia 83, il giorno 24 gennaio 2015, la violazione del disposto contenuto nell'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, *lett. a)* e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per ogni singola violazione contestata nella misura di euro 2.066,00 (duemilassessantasei/00), aumentato di una volta e mezzo in ossequio al principio del cumulo giuridico delle sanzioni, pari ad euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00); al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981;

### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali, comunque, da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente.

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

### **C. Personalità dell'agente**

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Le stesse, in considerazione del fatturato risultante dall'Informativa Economica di Sistema realizzato dalla società Canale Italia S.r.l. nell'esercizio di bilancio 2013 pari a



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

euro 18.981.071 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. CONT. N. 17/15/DCA - proc.n. 2633/MRM nella misura di euro 2.066,00 (duemilassessantasei/00), aumentato di una volta e mezzo in ossequio al principio del cumulo giuridico delle sanzioni, pari ad euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00);

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ACCERTA**

che la società Canale Italia S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Canale Italia 83 – codice fiscale 00607860277- con sede legale in Rubano (PD), via Pacinotti n. 18, ha violato le disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto ha mostrato in sovrapposizione numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo nel corso della trasmissione, tra le ore 7:00 e le ore 23:00, delle televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto;

### **ORDINA**

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00); al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.134/15/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n.134/15/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 luglio 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
Laura Aria